

ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 5093 in data 08-09-2021

OGGETTO : ADOZIONE DETERMINAZIONI POSITIVE CONCLUSIVE EX. ART. 14-TER, L. 241/1990. APPROVAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DEL P.D. N. 5661/2013 CONCERNENTE IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E S.M.I., AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, PARTE SECONDA, DEL D.LGS. 152/20062 - AUTORIZZAZIONE OPERAZIONE R3 PER RIFIUTI IDENTIFICATI CON CODICE EER 15.01.01, 15.01.05, 15.01.06 E 20.01.01 PER CESSAZIONE QUALIFICA DI RIFIUTO AI SENSI DEL DM 188/2020 PRESSO IL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI BRISSOGNE

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale" e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato in particolare l'articolo 29-nonies del citato decreto, inerente le modifiche degli impianti o le variazioni del gestore;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre 2013 recante "Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, già rilasciata a favore della società Valeco S.p.A. di Brissogne con P.D. n. 4494 del 30 ottobre 2007, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del Titolo III-BIS, parte seconda, del D. Lgs. 152/2006";

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4974 del 6 settembre 2018 con il quale è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva della concessione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani della Valle d'Aosta per un periodo di 17 anni, all'associazione temporanea di imprese costituita tra le società REA DALMINE S.P.A., con sede in Dalmine (BG) – mandataria – F.LLI RONC S.R.L., con sede in Intrad (AO) e CESARO MAC. IMPORT S.R.L., con sede in Eraclea (VE);
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 7243 del 12 dicembre 2018 concernente la modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre 2013, concernente il “Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, già rilasciata a favore della società Valeco S.p.A. di Brissogne con P.D. n. 4494 del 30 ottobre 2007, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del Titolo III-BIS, parte seconda, del D. Lgs. 152/2006” per il trasferimento di titolarità a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito dalle seguenti Società: REA DALMINE SPA, F.LLI RONC SRL E CESARO MAC.IMPORT SRL, avente quale capogruppo la società REA DALMINE S.p.A.;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4030 in data 10 luglio 2019 recante “valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di nuovo sistema impiantistico coordinato di trattamento dei rifiuti finalizzato al recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e speciali assimilabili agli urbani, nel centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne, ai sensi della L.R. 12/2009, e approvazione della modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla società VALECO S.p.A. con P.D. n. 5661/2013, e volturata con P.D. n. 7243/2018 ai sensi del Titolo III-bis del D. Lgs. 152/2006” di titolarità del R.T.I. costituito dalle società REA DALMINE S.p.a., F.lli RONC S.r.l. e CESARO MAC.IMPORT S.r.l.;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6032 in data 15 ottobre 2019 concernente l'accettazione della modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rinnovata con provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20/12/2013, concernente il cambio di ragione sociale dal RTI costituito da REA DALMINE S.p.A., F.LLI RONC s.r.l. e CESARO MAC.IMPORT s.r.l. alla Società ENVAL s.r.l., C.F. e P.I. 01244520076, con sede nel Comune di Aosta, Regione Borgnalle, 10;
- Considerato che l'attività di recupero dei rifiuti è disciplinata, sotto il profilo normativo-sostanziale, dall'articolo 184-ter del D.lgs. 152/2006, che alla rubrica “Cessazione della qualifica di rifiuto”, definisce le regole da osservarsi per le attività di recupero di rifiuti, al fine di consentirne il riciclo e la nuova immissione sul mercato, come prodotti (prodotti gergalmente definiti come “End of Waste” o “EoW”, piuttosto che “Materie Prime Secondarie” o “MPS”);
- Richiamato il Decreto Ministeriale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 188 del 22 settembre 2020 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- richiamata la nota acquisita al prot. n. 5704 in data 3 agosto 2020, con la quale Enval s.r.l. ha trasmesso una richiesta di modifica non sostanziale per la gestione dei rifiuti di carta e cartone - autorizzazione operazione R3 per rifiuti individuati con codice EER 15.01.01, 15.01.05, 15.01.06 e 20.01.01 presso il Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani di Brissogne al fine del recupero dei medesimi ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 da effettuarsi nelle modalità previste dal D.M. 188/2020 di cui al punto precedente;

- richiamata la nota prot. n. 5789 del 05/08/2021 con la quale viene convocata la conferenza dei servizi simultanea ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i.;
- richiamato l'esito positivo condizionato all'approvazione della proposta del Gestore di autorizzazione alle attività di recupero di rifiuti R3, ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 da attuare in base a quanto previsto dal D.M. 188/2020, come espresso in sede di Conferenza dei servizi di cui al punto precedente ove si approva la proposta del Gestore, richiedendo di integrare gli allegati 2 e 9 presentati in allegato alla domanda di modifica non sostanziale, come evidenziato nel verbale della seduta inviato in data 16/08/2021 al prot. n. 6007;
- richiamata la nota di EnVal s.r.l. acquisita in data 11/08/2021 al prot. n. 5916, che provvede all'invio degli aggiornamenti richiesti al punto precedente degli allegati 2 e 9 presentati in allegato alla domanda di modifica non sostanziale e verificato internamente che questi rispondono a quanto richiesto e condiviso in sede di conferenza dei servizi;
- richiamata la nota dell'Amministrazione prot. n. 6033 del 17/08/2021 ove si comunica al Gestore la positiva conclusione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/1990 e s.m.i.;
- considerato che la richiesta di inserimento delle operazioni di recupero R3 per i rifiuti individuati con codici EER 15.01.01, 15.01.05, 15.01.06 e 20.01.01 non si configura come modifica sostanziale all'impianto tale da dover essere sottoposta al procedimento di V.I.A. in quanto il centro è già stato sottoposto a tale valutazione con esito positivo (come risultante dal P.D. 4030/2019), oltre al fatto che tale attività era già prevista nel progetto valutato, ma per tipologia di recupero diversa (R13) risultando, pertanto, che l'impatto globale sull'ambiente circostante non è aggravato, ovvero la modifica proposta non consiste in una modifica sostanziale al processo già oggetto di positiva valutazione;
- verificato il pagamento degli oneri istruttori previsti dalla DGR 1878 del 28/12/2017, parte 1 punto B e parte 2 punto E;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 27/03/2020 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

- 1) di adottare, ai sensi dell'art. 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi di cui in premessa;
- 2) di approvare, ai sensi del titolo III-bis, art. 29-nonies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la modifica non sostanziale del P.D. n. 5661 in data 20 dicembre 2013 concernente il "Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata a favore della Società Valeco S.p.A., di Brissogne, con P.D. n. 4494 del 30 ottobre 2007, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del Titolo III-bis, parte seconda, del D. Lgs. 152/2006", oggetto di modifica sostanziale con P.D. n. 4030 in data 10 luglio 2019, di voltura con P.D. n. 7243 del 12 dicembre 2018 e successivo cambio di ragione sociale con P.D. n. 6032 in data 15 ottobre 2019 a favore della Società Enval s.r.l. di Aosta, per la gestione dei rifiuti di carta e cartone – autorizzazione dell'operazione R3, ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006, per rifiuti identificati con i codici EER 15.01.01, 15.01.05, 15.01.06 e 20.01.01 presso il Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani di Brissogne, come costituita dalla documentazione tecnica presentata e valutata positivamente in sede di conferenza dei servizi, di cui in premessa e come modificata a seguito delle risultanze della medesima;
- 3) di stabilire che l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento è valida nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. in fase di esercizio l'impianto dovrà essere reso inaccessibile alle persone non autorizzate;
 - b. devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di assicurare che in relazione ai tipi e alle quantità dei rifiuti gli stessi saranno trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano arrecare pregiudizio all'ambiente e devono comunque rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
 - c. devono essere rispettate le condizioni di lavorazione e di stoccaggio indicate nella documentazione progettuale allegata all'istanza e valutate positivamente nell'ambito della conferenza dei servizi, in particolare deve essere rispettata l'organizzazione dell'impianto come da planimetria allegata al presente provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante;
 - d. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime seconde ottenute dalle attività di recupero, in attesa o già sottoposti a caratterizzazione, stoccati in attesa del successivo avvio effettivo verso le opportune destinazioni finali in cicli di consumo o produzione;
 - e. la dichiarazione di conformità di ogni lotto dovrà essere redatta in base a quanto previsto dall'allegato 3 del D.M. 188/2020 richiamato e inviata, a seguito della spedizione di un lotto di carta e cartone recuperati, agli enti regionali competenti in materia di AIA e Rifiuti, oltre che agli enti di controllo mediante posta elettronica;
 - f. un campione rappresentativo di ogni lotto di carta e cartone recuperati deve essere conservato presso l'impianto per un tempo almeno pari a 6 mesi, in base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.M. 188/2020, in modalità tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche al fine di consentire la ripetizione delle analisi. Il prelievo dei campioni deve avvenire secondo quanto previsto dalla norma UNI 10802;
 - g. il Gestore dovrà porre chiara indicazione dei lotti in formazione al fine della tracciabilità e indicazione corrispondente nella dichiarazione di conformità;

h. il personale addetto alla selezione, separazione e movimentazione dei rifiuti di carta e cartone deve essere qualificato alle operazioni previste dall'Allegato I del D.M. 188/2020 e ricevere adeguata formazione e addestramento di cui il Gestore dovrà tenere traccia riportando su apposito registro i seguenti dati minimi: argomenti trattati, nome e cognome dei partecipanti, la data, la durata e l'esito della medesima. La formazione dovrà prevedere i seguenti contenuti minimi:

- Requisiti del materiale da selezionare: provenienza e tipologia
- Requisiti del materiale in uscita;
- D.M. 188-2020;
- UNI EN 643-2014;
- allegato tecnico ANCI CONAI;
- definizione di materiale proibito e limiti di componenti non cartacei;
- standard dimensioni e peso balla;
- rischi connessi e Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare.

L'efficacia della formazione dovrà essere obbligatoriamente verificata dallo stesso Capo Impianto a distanza di una settimana dall'erogazione e gli esiti della verifica dovranno essere riportati nel registro della formazione;

i. le non conformità dovranno essere gestite secondo le modalità operative interne oggetto di valutazione positiva in sede di conferenza dei servizi. Tutti i moduli delle eventuali non conformità e relative azioni correttive dovranno essere allegati alla relazione trimestrale del periodo pertinente, unitamente ad un commento tecnico relativo ad ognuna;

j. l'accertamento dei requisiti di qualità di cui alla lettera a) dell'Allegato I al D.M. 188/2020 deve avvenire con frequenza minima prevista alla lettera c) dell'Allegato I al D.M. 188/2020; tale verifica deve essere effettuata da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001, mentre il prelievo dei campioni deve avvenire in base a quanto previsto dalla metodica UNI EN 10802 e le eventuali determinazioni analitiche dovranno essere effettuate presso un laboratorio operante secondo la metodica UNI EN 17025. Si richiede al Gestore di rendicontare gli esiti di tali determinazioni nell'ambito della relazione trimestrale, unitamente agli esiti di eventuali controlli a sorpresa svolti in autonomia dal consorzio nazionale Comieco;

k. il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire controlli supplementari, anche analitici, a campione ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità, in particolare modo nel caso in cui il carico presenti le seguenti caratteristiche:

- molto bagnato o contaminato da sostanze liquide non identificabili con odori forti o pungenti;
- visivamente si identifichino frazioni estranee come bombolette, scatole con etichettature particolari (prodotti chimici, ecc...);
- provenienza dubbia del carico (nuovo produttore, carico derivante da una possibile lavorazione potenzialmente pericolosa, ecc...);

l. nel caso di controlli analitici di cui al punto precedente per la determinazione dell'eventuale presenza di formaldeide e fenoli, i limiti di riferimento sono indicati nella tabella seguente. Le determinazioni analitiche devono essere eseguite da laboratori operanti secondo la metodica UNI EN 17025.

Parametri	u.m.	Valori limite
-----------	------	---------------

Formaldeide	% peso	<0,1
Fenolo	% peso	<0,1
Nonilfenoli (NP)	% peso	<0,1
Nonilfenolietossilati (NPE)	% peso	<0,1

- m. ad ogni determinazione analitica di cui al punto precedente dovrà essere inviata comunicazione degli esiti agli enti Regionali competenti in materia di AIA e Rifiuti, oltre che agli enti di controllo quali Comando del corpo forestale e ARPA della Valle D'Aosta con la data dell'avvenuta determinazione dei parametri indicati in tabella unitamente ai risultati analitici entro un mese dall'emissione del certificato di prova. Nel caso di superamenti dei limiti indicati alla tabella di cui al punto l) precedente, il Gestore dovrà rendicontare le azioni poste in essere per la gestione del carico che ha presentato i valori anomali;
- n. dimensione del lotto: in base a quanto dichiarato dal Gestore in fase di conferenza dei servizi, il lotto in uscita sarà formato da un numero massimo di 80 balle del peso totale di circa 900kg;
- 4) di stabilire che per l'attività di cui al punto 2) del presente provvedimento, ovvero a seguito dell'approvazione delle attività di recupero R3 esclusivamente per i rifiuti identificati con codice EER 15.01.01, 15.01.05, 15.01.06 e 20.01.01, si riportano nella tabella seguente i quantitativi massimi trattabili e stoccabili presso il Centro per tali codici di rifiuto:

Operazione di recupero	Codice rifiuto	Nuove quantità autorizzate	
		Quantità annua trattabile [t]	Quantità massima stoccabile [t]
R3 R13	15.01.01	6000	250
R3 R13	15.01.05 15.01.06	200	10
R3 R13	20.01.01	5000	200


- 5) di stabilire che ogni modifica alla documentazione presentata e approvata in fase istruttoria dovrà essere preliminarmente comunicata alle autorità regionali competenti in materia di AIA e rifiuti e agli enti di controllo al fine di una valutazione tecnica, in base a quanto previsto dall'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/2006;
- 6) di stabilire che, per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si fa espresso riferimento alle normative vigenti in materia ambientale. Allo stesso modo devono essere rispettate le procedure stabilite dal D.M. 22 settembre 2020 n. 188, "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D. Lgs. 152/2006", con particolare riferimento all'art. 3;
- 7) di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento decorre a partire dal 1° gennaio 2022, ovvero dall'avvio della seconda fase di gestione del Centro, come prevista dal P.D. 4030/2019;
- 8) di stabilire che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché delle azioni amministrative previste dall'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006;

- 9) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla società Enval s.r.l., alla stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -


IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

INQUADRAMENTO AREA



ACCETTAZIONE TRATTAMENTO STOCCAGGIO MPS

AREA TRATTAMENTO



CERNITA



PRESSATURA

LEGENDA

 Stoccaggio Temporaneo CARTONE Quantitativo: 200 t Area: 135 m ²	 Area di pressatura Area: 170 m ²
 Stoccaggio Temporaneo CARTA Quantitativo: 250 t Area: 90 m ²	 MPS 1.05 CARTONE Quantitativo: 720 t Area: 30 m ²
 Aree destinate all'operazione di cernita	 MPS 1.02 CARTA Quantitativo: 720 t Area: 30 m ²
 Stoccaggio Rifiuto Non Conforme Volume: 1 m ³	 Raccolta frazione estranea Volume: 2,5 m ³

EnVal
environnement en vallée

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 09/09/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO